

# La Guida completa alla Manovra

Norme e tributi

Lunedì 26 settembre 2011



## LE NOVITÀ SULLA GIUSTIZIA

- Come cambia il processo civile
- Le sanzioni per chi aggira la mediazione
- La nuova geografia degli uffici giudiziari
- I ritocchi al contributo unificato

### Domani

#### Le novità sulle pensioni

Gli interventi della manovra in tema previdenziale: dall'anticipo per le donne del settore privato alle nuove regole per il personale della scuola.

#### INSERTO A CURA DI:

Andrea Maria Candidi e Antonello Cherchi

Il Sole **24 ORE**

[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

## LE NOVITÀ SULLA GIUSTIZIA

## Sommarario

## PROCESSO CIVILE

Calendario più rigido per giudici e avvocati **147**

Per difensori e cancellieri obbligo «telematico» **149**

Per i giudici tributari incompatibilità ridotta **150**

## MEDIAZIONE

Più difficile sottrarsi alla conciliazione **151**

I tribunali fanno i conti con il nuovo istituto **153**

## STRUTTURE E ATTIVITÀ

La delega ridisegnerà la geografia degli uffici **154**

Programmi annuali per ridurre l'arretrato **156**

## LE SPESE

Contributo unificato: completato il puzzle **157**

Fax e Pec fanno lievitare la «tassa» **159**

## Online



## Dossier manovre 2011

«Una finestra aperta su tutte le novità introdotte dalle manovre di questa estate. A partire dal Dl 98/2011 convertito dalla legge 111 di luglio, passando poi alla manovra di Ferragosto convertita a sua volta dalla legge 148. Il sito del Sole 24 Ore dedica analisi, approfondimenti e commenti a tutte le novità introdotte. Fari puntati, naturalmente, anche sull'aumento dell'aliquota Iva al 21%. A disposizione dei navigatori sia il testo delle norme che l'«Abc» con il dettaglio voce per voce. Facile l'accesso basta aprire l'home page [www.ilssole24ore.com](http://www.ilssole24ore.com) e cliccare su «Speciale manovre».

## Le uscite precedenti

16-17-18 settembre

Il testo della manovra

19 settembre

Cosa cambia per l'Iva

20 settembre

Controlli bancari e società di comodo

21 settembre

La nuova mappa dei reati tributari

22 settembre

Irpef, società e bonus

23 settembre

Rendite finanziarie: il nuovo prelievo

24 settembre

Liberalizzazioni e semplificazioni

## In edicola



## Guida pratica «La Manovra di Ferragosto»

«Da domani, con il quotidiano a 6,90 euro, sarà in edicola «La Manovra di Ferragosto», la guida pratica per professionisti, imprese e contribuenti. Un instant book si avvale del contributo degli esperti del Sole 24 Ore, arricchito da esempi pratici, schemi illustrativi e risposte a quesiti. Dalle novità su Iva, Ires, rendite finanziarie e contributo di solidarietà fino alle misure sanzionatorie per chi evade imposte oltre i 3 milioni di euro.

**PROCESSO CIVILE****CALENDARIO  
PIÙ RIGIDO  
PER GIUDICI  
E AVVOCATI****Giuseppe Finocchiaro**

Un "calendario" che deve rispettare il principio della ragionevole durata del processo e che quando viene disatteso rischia di produrre conseguenze per l'avvocato, il giudice e il consulente tecnico. La manovra di Ferragosto incide così anche sull'istituto del calendario del processo, inserito all'articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile dalla legge 69/2009, apportando principalmente due novità. Quanto al comma 1, nella precisazione che il calendario del processo deve, da un lato, comprendere non soltanto le incombenze istruttorie, ma anche il (presumibile) momento in cui la causa sarà matura per la decisione e verrà rimessa in decisione, e, dall'altro, essere fissato «nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo», cioè - in una con le indicazioni provenienti dalla Suprema corte, recependo l'insegnamento della Corte europea dei diritti dell'uomo - la durata ragionevole di un procedimento civile è, in linea di massima, di tre e due anni, rispettivamente in primo grado e in appello.

Con riguardo invece al comma 2, nell'espressa previsione che il mancato rispetto delle scadenze fissate nel calendario è fonte di responsabilità disciplinare sia per i difensori sia per il consulente tecnico d'ufficio (ovviamente sempre che questi sia iscritto a un albo professionale), sia per il giudice, per il quale può altresì essere considerato ai fini della valutazione di pro-

fessionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».

Per contrastare la circostanza che l'articolo 81-bis era rimasto lettera morta, non venendo mai fissato, la riforma ha chiarito che l'applicazione dell'articolo 81-bis non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma è un atto dovuto.

L'articolo 81-bis trova i propri diretti modelli nelle esperienze processuali inglese e francese ed è volta ad attuare il cosiddetto *judicial case management*, o, echeggiando la formula dell'articolo 127, la «direzione» giudiziale del processo, ma non in una posizione autocratica, bensì di fattiva collaborazione con i difensori delle parti. La disposizione in esame si presta a ridisegnare in profondità il ruolo del giudice, specie in relazione alle posizioni delle parti.

La nuova versione dell'articolo 81-bis costituisce una espressa affermazione del fondamentale principio di proporzionalità (che, pur non ricevendo un riconoscimento espresso nell'ordinamento processuale italiano, è da considerarsi immanente all'intero sistema giuridico), in forza del quale, non essendo possibile a fronte della scarsità delle "risorse disponibili" (principalmente tempo e giudici) destinare per qualsiasi causa una quantità illimitata di risorse, è necessario riservare a ciascuna una quota delle risorse disponibili proporzionale alla sua specifica rilevanza economico/sociale e alla sua complessità, ma comunque in modo tale da consentire l'effettivo conseguimento della finalità del rispetto della ragionevole durata del processo.

Innanzitutto, deve sottolinearsi che, nonostante dalla formulazione non emerga con l'opportuna chiarezza, il fulcro fondamentale della disposizione deve essere individuato nell'espressione «rispetto del principio di ragionevole durata del processo»:

«da un lato, il «principio di ragionevole durata del processo», essendo espressamente enunciato nella Costituzione (si veda l'articolo 111, comma 2, secondo periodo), è il fondamento della norma e, contestual-

**LA NORMATIVA****Doppio intervento**

La crisi internazionale ha prodotto due manovre correttive dei conti pubblici. La prima è stata varata a luglio: il Dl 98 convertito dalla legge 111 del 16 luglio. La seconda, chiamata manovra di Ferragosto o manovra-bis, è arrivata a ridosso della metà di agosto: Dl 138 convertito dalla legge 148 del 14 settembre

## LE NOVITÀ SULLA GIUSTIZIA

mente, avendo rilevanza sopraordinata rispetto alla legge di rango ordinario, conforma di sé la disposizione;

«dall'altro, il «rispetto del principio» è chiaramente la finalità imprescindibile dell'articolo 81-bis.

Di conseguenza, nel fissare il calendario del processo, il giudice deve rispettare la ragionevole durata: la sua eventuale inosservanza, che deriva dalla fissazione di termini che non permettono al processo di concludersi in un tempo ragionevole (secondo i canoni stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo), pare poter essere considerata rilevante come illecito disciplinare, ai sensi della lettera g dell'articolo 2 del Dlgs 109/2006 («grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile»).

In secondo luogo, come osservato anche dalla giurisprudenza di merito, la fissazione del calendario fa sì che gli incombenti processuali che - per qualsiasi motivo - non riescano a essere svolti nel termine previsto, debbano comunque essere compiuti anteriormente alla scadenza del termine già stabilito per il successivo incombente, così da consentire comunque la conclusione del processo nel termine inizialmente stabilito.

Ulteriormente si deve evidenziare che l'articolo 81-bis nell'indicare i criteri da considerare nel fissare il calendario del processo fa riferimento esclusivamente a caratteri «intrinseci» alla causa (analiticamente: «natura», «urgenza» e «complessità»), senza attribuire alcuna rilevanza a

elementi «estrinseci» e contingenti, come potrebbero essere, ad esempio, le carenze di organico dell'ufficio giudiziario, il già eccessivamente onerato ruolo del magistrato... Le circostanze appena evocate, sebbene non siano contemplate dalla disposizione in esame, inevitabilmente non soltanto influiscono sulla programmazione di organizzazione del lavoro del singolo magistrato, ma anche sono considerate in sede disciplinare come ragioni di attenuazione e spesso esclusione della responsabilità. In proposito, però, deve richiamarsi l'attenzione sul fatto che la formula legislativa sembra imporre al giudice una sorta di «obbligazione di risultato»: l'articolo 81-bis richiede comunque e sempre al giudice di organizzare il proprio lavoro in modo da concludere il processo in un tempo ragionevole.

Questa considerazione impone di ritenere:

«non soltanto che tutte le disposizioni di rango ordinario devono essere interpretate e applicate in modo da consentire comunque il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata,

«ma anche - in una con le indicazioni chiaramente emergenti dal legislatore (si fa riferimento principalmente all'introduzione del procedimento sommario di cognizione ex articoli 702-bis e seguenti del Codice di procedura civile) - che è preferibile che il giudice pronunci una decisione perfettibile ma tempestiva, piuttosto che una decisione, per quanto impeccabile, tardiva.

G. FIA.

## VISTI DA VICINO

## MA LA PROROGA È DIETRO L'ANGOLO

Il calendario del processo è l'atto, che deve essere assunto dal giudice istruttore all'esito della fase introduttiva del processo, che indica la cadenza temporale in cui si articoleranno i successivi atti processuali fino alla decisione.

Nel determinare la tempistica, il giudice deve tenere conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa. Le conseguenze del mancato rispetto dei termini fissati dal

calendario può costituire violazione disciplinare sia per i consulenti tecnici d'ufficio, sia per i difensori delle parti, sia del giudice. Per i magistrati il mancato rispetto del calendario può essere considerato negativamente ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma a uffici direttivi e semidirettivi, cioè sulla loro progressione di carriera.

Uno strumento funzionale a contenere la durata dei processi civili

entro i limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ma il risultato non può essere dato per scontato, poiché lo stesso articolo 81-bis prevede che, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti, i termini possano essere prorogati sia d'ufficio, sia, su richiesta delle parti, ma in questo caso prima della scadenza del termine. Di conseguenza, è sufficiente che la proroga del termine intervenga prima dello spirare del medesimo, per escludere qualsiasi responsabilità disciplinare.

G. FIA.

G. FIA.

**COMUNICAZIONI****PER DIFENSORI  
E CANCELLIERI  
OBBLIGO  
«TELEMATICO»**

Euseppio Finocchiaro

Tra le tante novità in materia processuale, la manovra di Ferragosto incide direttamente sul Codice di procedura civile rendendo generale la previsione già vigente, in forza dell'articolo 52 del Dl 112/2008, per alcuni uffici giudiziari "pilota" nella sperimentazione del processo telematico. In particolare, la riforma da un lato, aggiunge un nuovo periodo al comma 1 dell'articolo 125, cosicché, se l'atto proviene (non dalla parte personalmente, come pure eccezionalmente è permesso nel processo civile, ma, come ordinariamente è previsto) dal difensore, questi, oltre agli elementi già prescritti in precedenza (tra cui il codice fiscale), «deve indicare altresì il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax». Dall'altro lato, aggiunge un nuovo ultimo comma all'articolo 136, «Comunicazioni», stabilendo che «Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma», cioè «a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica».

La riforma in commento modifica le posizioni:

• sia delle parti, obbligandole ora a indicare negli atti processuali indicati nell'articolo 125 il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax (così innovando rispetto al passato, in cui l'utilizzo delle nuove tecnologie era come subordinato a una sorta di previa autorizzazione o implicita manifestazione di volontà dell'interessato);

• sia del cancelliere, imponendogli la "obbligatorietà" dell'utilizzo dei mezzi telematici nell'eseguire le comunicazioni destinate alle parti del processo, a fronte della generica "possibilità" riconosciuta al cancelliere dal comma 3 dell'articolo 136.

In modo inspiegabile diversamente da quanto è previsto dall'articolo 52 del Dl 112/2008, il nuovo comma 4 dell'articolo 136, che rende obbligatorio che le comunicazioni alle "parti" siano eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, evidentemente, per definizione, non può trovare applicazione ai soggetti che non abbiano la qualità di parte, che pure possono essere destinatari di comunicazioni nel corso del processo civile, come, ad esempio, i consulenti tecnici d'ufficio e di parte. A questi soggetti, peraltro, le comunicazioni possono comunque essere eseguite con tali mezzi, in forza del comma 3, qualora, ovviamente, ne sussistano i presupposti.

L'evidenziata stretta connessione tra i nuovi ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 125 (ove si fa riferimento esclusivamente al difensore) e comma 4 dell'articolo 136, impone, ulteriormente, di credere che l'obbligo della comunicazione con mezzi telematici sussista soltanto in relazione alle parti assistite in giudizio da un difensore. Immediato corollario di questa precisazione è che l'obbligatorietà della comunicazione per via telematica non opera:

• né nei casi, eccezionalmente consentiti dalla legge, in cui la parte stia in giudizio personalmente;

• né nell'ambito del processo contumaciale.

Diversamente da quanto è previsto dall'articolo 52 del Dl 112/2008, la riforma ferragostana non ha previsto che tutte le comunicazioni alla parte che abbia omissio di indicare tempestivamente i propri recapiti telematici possano essere eseguite presso la cancelleria, di conseguenza deve ritenersi che le comunicazioni in questi casi debbano comunque essere eseguite nelle forme tradizionali.

La violazione dell'articolo 125 riformato è sanzionata, quindi, soltanto dall'articolo 13, comma 3-bis, del Dpr 115/2002 che prevede che il contributo unificato è aumentato della metà. Si tratta di una sanzione inadeguata e incongrua, atteso che la stessa è applicabile esclusivamente alla parte che abbia interesse ad avviare il giudizio, cioè ordinariamente l'attore (si veda, a tale proposito, anche l'ultimo articolo di questo fascicolo). Ultima notazione: la modifica degli articoli 125 e 136 trova applicazione anche ai giudizi già pendenti il 17 settembre scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione.

GIUSTIZIA

**LA PAROLA CHIAVE****Pec**

La posta elettronica certificata è un indirizzo e-mail, rilasciato da un ente certificatore iscritto nell'elenco tenuto da DigitPa, che ha lo stesso valore legale di una raccomandata postale con ricevuta di ritorno. L'invio di un documento attraverso la Pec garantisce, infatti, l'integrità e l'avvenuta consegna

## LE NOVITÀ SULLA GIUSTIZIA

## MENO OSTACOLI IN FAMIGLIA

PER I GIUDICI  
TRIBUTARI  
INCOMPATIBILITÀ  
RIDOTTA

Luigi Lovecchio

— Incompatibilità dei giudici tributari a maglie allargate, ma non troppo, dopo le modifiche inserite nella legge 148/2011 di conversione del decreto legge 138. A pochi giorni dalla stretta contenuta nel decreto legge 98, che aveva sancito l'impossibilità dei professionisti, in quanto iscritti ad Albi, di far parte delle commissioni tributarie, giunge la correzione di tiro nella manovra di Ferragosto. Si prevede, infatti, che l'iscrizione in Albi professionali determina l'incompatibilità con la funzione giudicante solo se si accompagna con l'esercizio dell'attività di consulenza, anche in forma non individuale.

Gli Albi interessati sono quelli dei soggetti abilitati alla difesa in commissione, tra cui gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro e gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti presso le Camere di commercio, purché laureati o in possesso di diploma di ragioniere. Per la materia catastale e l'estimo possono vestire i panni del difensore anche gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, gli agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari.

Resta tuttavia l'ampiezza della sfera delle prestazioni che comportano la decadenza dall'incarico: vi rientrano i soggetti che esercitano, anche saltuariamente o in via accessoria, la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci ovvero esercitano la consulenza, assistenza e rappresentanza di contribuenti, singoli o associati, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori. Si menziona, dunque, la consulenza *tour court*, anche non necessariamente tributaria (legale, ad esempio), purché rivolta a contribuenti.

Occorrerà, pertanto, chiarire la portata

della nuova formulazione, poiché, a stretto rigore, tutti i residenti sono anche contribuenti. Nella versione previgente la limitazione riguardava, invece, solo la consulenza tributaria.

L'altro alleggerimento recato nella legge 148 riguarda l'incompatibilità "parentale" dei giudici. Si dispone in particolare che non possono essere giudici tributari i coniugi, i conviventi, i parenti fino al secondo grado (in precedenza era il terzo grado) e gli affini in primo grado dei soggetti iscritti in Albi professionali, che esercitano le attività sopra descritte nella regione e nelle province confinanti con la regione ove ha sede la commissione tributaria provinciale, se giudice provinciale, ovvero nella regione in cui ha sede la commissione tributaria regionale e nelle regioni a essa confinanti, se giudice regionale. Va registrata peraltro un'apparente lacuna legislativa. E' invero, sembrerebbe escludersi l'incompatibilità parentale in presenza di soggetti che esercitano attività consulenziale o di tenuta di contabilità, senza essere iscritti ad Albi professionali. In tale eventualità, si imporrà, ad evidenza, un'interpretazione non strettamente letterale della previsione legislativa.

Si prevede inoltre che non possano essere componenti del medesimo collegio anche i conviventi, in aggiunta ai coniugi e ai parenti e affini entro il quarto grado.

La riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria contempla anche la valorizzazione della presenza degli avvocati dello Stato tra i componenti delle commissioni. Allo scopo, si dispone che per le commissioni tributarie regionali i posti siano progressivamente assegnati in modo da garantire i due terzi di essi a magistrati, in servizio o a riposo, e agli avvocati dello Stato a riposo.

La novella del Dl 98 dà tempo sino al 31 dicembre 2011 per rimuovere le cause di incompatibilità. Allo scopo, il giudice invia un'apposita comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In difetto, si decade *ope legis* dall'incarico, a decorrere dal primo gennaio 2012. Il Consiglio di presidenza effettuerà a tal fine apposite verifiche nei confronti di tutti i giudici tributari non togati. Inoltre, per coprire i posti vacanti in dipendenza delle decadenze sancite dalla legge, la norma prevede l'indizione di apposite procedure entro due mesi, procedure che saranno riservate ai magistrati in servizio o a riposo nonché agli avvocati dello Stato a riposo.



## LE DATE

31 dicembre 2011

È il termine entro il quale il giudice comunica al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che le cause di incompatibilità sono state rimosse

**MEDIAZIONE****PIÙ DIFFICILE  
SOTTRARSI  
ALLA  
CONCILIAZIONE**

Marco Marinaro

Il legislatore interviene per la prima volta per modificare il Dlgs 28/2010 in materia di mediazione delle liti civili e commerciali. Per raggiungere lo scopo approfitta della manovra economica di Ferragosto inserendo un comma (il 35-sexies dell'articolo 2) che segna una scelta destinata a rafforzare l'assetto coercitivo nei confronti delle parti, al fine di condurle al tavolo della mediazione.

È irrinunciabile che le scelte normative operate in materia di mediazione delle controversie siano state improntate dal legislatore italiano a schemi decisamente invasivi della libera determinazione delle parti contendenti in ordine all'opportunità di avviare un tentativo di soluzione conciliativa. È altresì chiaro che tale determinazione costituisce la necessaria conseguenza di un apparato giudiziario ormai alle corde, che sollecita l'attuazione di strumenti alternativi in grado di concorrere a un consistente effetto deflattivo e alla riduzione del tasso di litigiosità, consentendo di giungere il più rapidamente possibile a un riequilibrio fisiologico del complesso sistema della giustizia civile.

Per cui se da un canto la forzosa determinazione al tentativo di conciliazione costituisce un vulnus per uno strumento che attinge linfa dall'autonomia privata, dall'altro sarebbe stato davvero debole un sistema di mediazione che avesse lasciato alla libera determinazione delle parti l'acces-

so alla stessa. Sarebbe occorso un periodo di tempo estremamente lungo per la diffusione e la promozione della mediazione sul piano culturale e proprio il tempo costituiva l'unica risorsa ormai in quantità assolutamente limitata nella disponibilità del legislatore per adottare soluzioni utili a un complessivo riassetto del processo civile.

Ed è proprio questa la prospettiva dalla quale occorre osservare le scelte che il legislatore ha compiuto con l'adozione di un meccanismo di estesa obbligatorietà della mediazione. Le numerose materie indicate dal Dlgs 28/2010 (articolo 5, comma 1), in ordine alle quali è necessario esperire preventivamente un procedimento di mediazione, in tal modo condizionando l'accesso al giudice civile, costituiscono quindi un'inequivoca determinazione circa l'esigenza di allargare gli spazi nei quali le parti possono confrontarsi per comporre le liti in sede negoziale. Un'opportunità forzata, dettata da una situazione di emergenza che vede l'Italia al 157° posto su 183 Paesi per la durata dei processi civili (graduatoria World Bank, 2011).

Ma la norma che prevede l'obbligatorietà della mediazione (attraverso una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria) è in grado di condurre al tavolo negoziale soltanto la parte istante, per cui il legislatore doveva apprestare ulteriori meccanismi utili a sortire effetto analogo anche nei confronti della parte chiamata. E per ottenere la partecipazione anche della parte o delle altre parti evocate in mediazione dalla parte istante, il Dlgs 28/2010 (articolo 8, comma 5) ha previsto che il giudice - nel successivo giudizio derivante dalla mancata conciliazione - possa desumere argomenti di prova (ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice di procedura civile) «dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione».

Tale disposizione, che ha tipizzato il contegno della parte in mediazione (e in particolare l'assenza ingiustificata) consentendo che la stessa potesse assurgere a

**LA PAROLA CHIAVE****Mediazione**

Procedura alternativa di soluzione delle controversie regolata dal Dlgs 28/2010 di fronte a un mediatore. La durata non deve superare i quattro mesi. Può essere facoltativa, obbligatoria o delegata. In quest'ultimo caso il giudice ordinario, valutata la complessità della controversia, può invitare le parti ad attivare una mediazione.

**LE NOVITÀ SULLA GIUSTIZIA**

elemento sussidiario del quadro probatorio ai fini del convincimento del giudice, è apparsa subito alquanto debole. Tant'è che i dati del ministero della Giustizia (aggiornati al 30 giugno 2011) evidenziano come la parte chiamata abbia aderito all'istanza di mediazione soltanto nel 27,76% dei casi. Un segnale da non trascurare, che richiedeva ulteriori strumenti normativi per condurre al tavolo delle mediazioni in particolare modo le parti chiamate. Se la mediazione non deve divenire un ulteriore lacciolo burocratizzato che ritarda l'accesso alla giurisdizione e una volta intrapresa la strada che mira a responsabilizzare le parti all'effettivo svolgimento del tentativo di conciliazione era necessario introdurre altre norme a sostegno di tale obiettivo.

E così il maxi emendamento introduce un ulteriore periodo all'ultimo comma dell'articolo 8 del Dlgs 28/2010, in base al quale «il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio».

La partecipazione alla mediazione, pur non costituendo un vero e proprio obbligo, diviene un comportamento al quale le parti devono essere responsabilizzate in attuazione di un interesse pubblico al corretto funzionamento del sistema giustizia e al ripristino di un tasso di litigiosità fisiologico. Ciascuna parte chiamata in

mediazione non potrà così sottrarsi senza un giustificato motivo. Il costo sociale dell'ingiustificata partecipazione sarà sanzionato e compensato mediante il versamento di una somma all'erario pari al costo (contributo unificato) del giudizio intrapreso successivamente al mancato tentativo di mediazione.

Per espressa previsione normativa tale sanzione non è applicabile alla mediazione facoltativa e cioè ai procedimenti avviati liberamente per iniziativa di una delle parti senza rispondere a un obbligo previsto dalla legge, ovvero a un patto contenuto nel contratto o anche all'esito dell'invito formulato dal giudice al quale abbia fatto seguito l'adesione delle stesse parti.

La risoluzione 2011/2006 (Ini) adottata il 13 settembre 2011 dal Parlamento europeo ha, in particolare, preso atto delle scelte effettuate da alcuni Stati membri (Italia, Bulgaria e Romania) nell'attuazione della direttiva 2008/52/CE, evidenziando come la legislazione italiana si distingua per la previsione dell'obbligatorietà determinata dalla congestione dei tribunali. Al riguardo il Parlamento europeo ha osservato che «nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali». Ciononostante, sottolinea che «la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria».

DI PAOLO CALABRITTO

**CONSULTA E CORTE UE****IN ATTESA DI UN DOPPIO VERDETTO**

**M**ediazione tra due fuochi, della Corte costituzionale e degli eurogiudici. In attesa del giudizio della Consulta, il tribunale di Palermo ha chiesto alla Corte Ue un giudizio sulla compatibilità del modello italiano con la direttiva 2008/52/CE. Nel mirino la mancanza di specifiche competenze giuridiche del mediatore, la competenza territoriale e la possibilità di chiudere il procedimento senza proposta da parte del mediatore.

La Corte dovrà indicare anzitutto se le disposizioni Ue in materia di efficacia e competenza del mediatore possano interpretarsi nel senso di richiedere che il mediatore sia dotato anche di competenze giuridiche e che la scelta del mediatore da parte del responsabile dell'organismo debba avvenire in considerazione delle specifiche conoscenze ed esperienze in relazione alla materia oggetto di controversia. Se possono interpretarsi nel senso di

richiedere criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione che mirino a facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e a promuovere la composizione amichevole delle medesime. E infine se possono interpretarsi nel senso che, quando l'accordo amichevole e spontaneo non è raggiunto, il mediatore possa formulare una proposta di conciliazione salvo che le parti non gli chiedano congiuntamente di non farlo (poiché ritengono di dover porre fine al procedimento di mediazione).

DI PAOLO CALABRITTO



**LE PRIME INTERPRETAZIONI****I TRIBUNALI  
FANNO I CONTI  
CON IL NUOVO  
ISTITUTO**

Marco Mariani

Con l'entrata in vigore della mediazione delle liti civili e commerciali il 20 marzo 2010 e, ancor di più, all'esito dell'entrata in vigore di una estesa obbligatorietà in molte materie (dai diritti reali alle locazioni, dai contratti assicurativi al risarcimento danni derivante da responsabilità medica), era chiaro che molti nodi interpretativi sarebbero venuti al pettine in sede giudiziale. I complessi rapporti tra mediazione e processo elaborati dal legislatore al fine di costruire un sistema conciliativo preventivo con funzione deflattiva sono infatti sempre più spesso oggetto di decisioni giurisprudenziali che avviano percorsi interpretativi necessari a superare dubbi e incertezze. In tale prospettiva appare utile segnalare alcune delle pronunce più significative.

**Consulenza tecnica preventiva**

Secondo il Tribunale di Varese (sezione I, decreto 21 aprile 2011), consulenza tecnica preventiva e mediazione perseguono la medesima finalità, introducendo entrambi un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da apparire tra loro alternativi. Pertanto, in caso di Ctu preventiva, non sussistono le condizioni di procedibilità di cui all'articolo 5 del Dlgs 28/2010 e il difensore non è obbligato alla comunicazione di cui all'articolo 4.

**Rilascio di immobili occupati**

La domanda di rilascio dell'immobile occupato *sine titulo* - ha spiegato il Tribunale di Modena con l'ordinanza del 5 maggio scorso - trae spunto da un rapporto analogo a una locazione e pertanto deve essere attivata la preventiva e obbligatoria procedura di mediazione.

**Informativa dell'avvocato**

Sempre il Tribunale di Varese (ordinanza 6 maggio 2011) ha poi ricordato come l'obbligo dell'avvocato di informare l'assistito della possibilità di avvalersi della mediazione non sia soddisfatto da una mera dichiarazione generica della parte annessa nel mandato alle liti. E nel caso di omessa informativa, ben può il giudice subordinare la comparizione della parte alla spontanea allegazione dell'informativa da parte del difensore, onde evitare un rallentamento del processo e un danno indiretto a tutte le altre cause pendenti sul ruolo, posto che l'incombente, inevitabilmente, può "appesantire" il calendario dei processi del giudice.

**Costituzionalità**

È toccato invece al tribunale di Lamezia Terme, con l'ordinanza del 1° agosto scorso, dare un giudizio di costituzionalità sull'istituto: il procedimento di mediazione obbligatoria non preclude la tutela cautelare e la trascrizione della domanda giudiziale; produce, sulla decadenza e sulla prescrizione, effetti simili a quelli propri della domanda giudiziale. Il sacrificio in termini di tempo e costi imposti dalla mediazione obbligatoria, inoltre, sono potenzialmente giustificati e resi ragionevoli dal "vantaggio" che può ottenersi in caso di esito positivo della procedura. Il fatto che il Dlgs 28/2010 non preveda la necessaria assistenza di un difensore, infatti, non significa che alla parte sia vietato avvalersi di un avvocato. Infine, non sembra profilarsi neppure il denunciato eccesso di delega. L'articolo 60 della legge (69/2009) nulla, infatti, ha previsto in ordine alla facoltatività od obbligatorietà del preventivo ricorso alla mediazione e la scelta della obbligatorietà fatta dal legislatore non è una scelta irragionevole, in quanto non si pone fuori dalla tradizione processuale italiana, che conosce, come noto, varie ipotesi di tentativi obbligatori di conciliazione. La costituzionalità della normativa citata permette di affermare anche la compatibilità con il diritto comunitario, per come evincibile anche dalla sentenza del 18 marzo 2010 della Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciatasi (nelle cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08) proprio sulla previsione, da parte dello Stato italiano, di un tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni.

**LA NORMATIVA**

**La «condizione»**  
L'articolo 5 del Dlgs 28/2010 disciplina la mediazione come condizione di procedibilità, ovvero i casi in cui l'eventuale giudizio ordinario è subordinato al previo tentativo di mediazione.

## STRUTTURE E ATTIVITÀ

LA DELEGA  
RIDISEGNERÀ  
LA GEOGRAFIA  
DEGLI UFFICI

## LE DATE

**Dodici mesi**

Un anno di tempo al Governo per emanare i provvedimenti necessari per ridisegnare la mappa degli uffici giudiziari secondo i parametri fissati dalla manovra di Ferragosto

**Giovanbattista Tona**

«Ridurre tribunali e procure, presto ma con misura. Ha un anno di tempo il Governo per emanare uno o più decreti legislativi con i quali redistribuire sul territorio gli uffici giudiziari, conseguire risparmi di spesa e dare efficienza al sistema giustizia. E il 16 settembre 2012, al rientro dalla sospensione feriale, operatori e cittadini dovrebbero trovare meno palazzi di giustizia, ma meglio organizzati.

Non saranno toccati Corti d'appello, procure generali, procure dotate di direzioni distrettuali antimafia, tutti gli altri uffici distrettuali, come tribunali di sorveglianza e tribunali per i minorenni; saranno mantenuti tribunali e procure dei comuni capoluogo di provincia.

La permanenza di tribunali e procure degli altri comuni verrà riconsiderata in base a complessi e un po' generici criteri; le sezioni distaccate dei tribunali dovranno essere soppresse o comunque ridotte.

Le procure ordinarie potranno essere accorpate anche se i rispettivi tribunali non verranno ridotti e potranno esercitare funzioni requirenti presso più tribunali.

Gli uffici del Giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale saranno ridotti o soppressi, ma sarà data la possibilità agli enti locali, anche consorziati tra loro, di mantenere gli uffici da sopprimere, purché si facciano integralmente cari-

co delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia.

L'emendamento che il ministro della Giustizia ha proposto quasi a sorpresa all'inizio del percorso di conversione in legge del decreto contenente la "Manovra-bis" recepisce solo in parte l'insistente richiesta di modernizzazione della geografia giudiziaria, proveniente dal Csm, dall'Anm e da molti analisti del settore.

Ma il punto dolente della delega al Governo contenuto nella legge 148, che ha convertito con modifiche la manovra di Ferragosto (decreto legge 138 del 15 agosto), non è tanto il più limitato obiettivo che si propone, quanto gli incerti confini dei criteri che presiederanno alla selezione di quelli da sopprimere. Tanto che allo stato appare impossibile pronosticare quali tribunali e quali procure, tra quelli candidati alla chiusura, cadranno davvero sotto la scure dei decreti delegati.

Certo è che, all'esito della riorganizzazione, bisognerà fare in modo che in ciascun distretto di Corte d'Appello (il cui numero e i cui confini, come si è detto, non verranno toccati dalla riforma) rimangano non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure. Se cioè nel distretto di una corte d'appello insistono meno di tre capoluoghi di provincia, oltre ai tribunali di cui è garantita la permanenza se ne dovrà individuare almeno un altro per far quadrare i conti.

La delega stabilisce in maniera certa ciò che non deve essere soppresso e indica solo in via eventuale ciò che potrà essere soppresso; conferisce al Governo la facoltà di ridurre, ma non gli impone un obiettivo minimo da conseguire.

La ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari dovrà avvenire «secondo criteri obiettivi e omogenei», ma sarà il Governo a darvi contenuto, tenendo conto «dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, del-

la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione strutturale, e del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane». Come debbano trovare contemperamento questi indici, che potrebbero fornire indicazioni diverse, è questione rimessa alla discrezionalità del legislatore delegato, che dovrà comunque «assumere come prioritaria linea di intervento il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensione».

Tale ultimo principio ispiratore che, attraverso una serie di richiami normativi, permea tutta la delega, fonderà il criterio più certo, alla luce del quale verificare la tenuta della riorganizzazione. All'esito, infatti, dovrà esservi omogeneità di estensione territoriale, di numero di abitanti e di flussi di lavoro tra tutti gli uffici giudiziari di primo grado. Solo potrà essere assicurata necessaria prossimità tra cittadini e ufficio giudiziario di riferimento, rendendo ingiustificate le doglianze dei campanili.

Opportuna pertanto è la facoltà di ridefinire i confini dei circondari già esistenti anche mediante l'attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi o di accorpamento a circondari limitrofi di preesistenti sezioni distaccate di altro tribunale.

Qualche perplessità desta invece l'accorpamento di più uffici di procura senza il correlativo accorpamento dei tribunali. Il legislatore delegante vorrebbe così perseguire «esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione e una più agevole trattazione dei procedimenti», ma una tale riorganizzazione fa già immaginare Pm d'udienza e fascicoli itineranti con correlativo inutile dispendio di mezzi e di tempo.

Ad accorpamento eseguito magistrati e personale dell'ufficio soppresso transiteranno in quello accorpante, anche in soprannumero e senza che ciò valga in loro favore o in altro danno quale trasferimento; frattanto il ministro della Giustizia predisporrà le nuove piante organiche.

Il personale degli uffici del giudice di pace soppressi verrà assegnato per metà agli uffici del giudice di pace accorpanti e per l'altra metà ai tribunali e alla procure delle sedi limitrofe.

Invece, il personale degli uffici del giudice di pace mantenuti per iniziativa degli enti locali dovrà essere da questi stessi enti messo a disposizione, senza oneri per il ministero della Giustizia.

La strada è dunque tracciata con norme timide e vaghe, che la saggezza del legislatore delegato potrà trasformare in una concreta opportunità.

di **GIUSEPPE FERRARO**

## LE ALTRE NOVITÀ IN GAZZETTA

### CAUSE CIVILI, I «RITI» SONO TRE

**N**on ci sono solo le novità introdotte dalla manovra di Ferragosto, il sistema giustizia deve infatti fare i conti, a partire dal prossimo 7 ottobre, anche con le nuove regole processuali per le controversie civili. A prevederle è il Dlgs 150/2011 che contiene le misure di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione secondo i principi e criteri direttivi indicati dalla legge 69/2009. Tre i

modelli processuali che sopravvivono alla mattanza: quello ordinario di cognizione, quello del lavoro e soprattutto quello sommario di cognizione. Sarà quest'ultimo, di fatto, il modello principale a cui giudici, avvocati e operatori del diritto in genere dovranno attenersi. Il Dlgs 150, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dello scorso 21 settembre, entrerà in vigore il prossimo 6 ottobre e si applicherà ai procedimenti

instaurati dal giorno successivo. Si tratta dell'ultimo tassello della riforma del processo civile dell'estate 2009, lo stesso pacchetto che ha rivoluzionato la mediazione. Obiettivo della riforma è quello di limitare i danni prodotti dall'eccessiva frammentazione dei modelli processuali ora utilizzabili. Oltre trenta schemi di riferimento che andranno in soffitta per fare posto ai tre modelli principali. Il Dlgs 150/2011 costituirà così una sorta di «Codice B» - si veda il Sole 24 Ore del 19 settembre - che integra e affianca il Codice di procedura civile.

di **GIUSEPPE FERRARO**

## LE NOVITÀ SULLA GIUSTIZIA

## I TEMPI DEI PROCESSI

## PROGRAMMI ANNUALI PER RIDURRE L'ARRETRATO

Antonino Porracciolò

«Capi degli uffici giudicanti alla stregua di manager. L'articolo 37 del decreto legge 98 (la manovra di luglio) impone loro di redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il progetto vanno determinati, innanzi tutto, gli obiettivi di riduzione della durata delle controversie, concretamente raggiungibili nell'anno di riferimento; in pari tempo devono indicarsi gli obiettivi di rendimento dell'ufficio e l'ordine di priorità nella trattazione delle cause in corso.

Nel programma deve darsi atto dell'avvenuto conseguimento dei traguardi fissati per l'anno precedente; in difetto, si devono specificare le ragioni del loro mancato raggiungimento. I documenti predisposti da tribunali e corti d'appello vanno comunicati ai locali consigli dell'Ordine degli avvocati e trasmessi al Csm, e ciò ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo alla scadenza del quadriennio di esercizio delle funzioni.

Per l'adozione del primo programma - relativo agli obiettivi, raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, di contrazione dei tempi delle cause - si era inizialmente previsto il termine del 5 settembre prossimo, ovvero sessanta giorni dopo l'entrata in vigore del decreto. Molto opportunamente la manovra di Ferragosto (decreto legge 138, convertito dalla legge 148) ha spostato al 31 ottobre 2011 il dies finale per la redazione del prototipo di progetto.

Al presidenti degli uffici giudicanti spetta adesso l'individuazione del *modus* per raggiungere i due grandi obiettivi imposti dal decreto: diminuzione dei tempi delle liti e rendimento dell'ufficio.

Un primo strumento lo indica lo stesso ar-

ticolo 37, che al comma 4 prevede che i capi degli uffici possano stipulare apposite convenzioni con le facoltà di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'Ordine degli avvocati: i più meritevoli che lo richiedano potranno svolgere presso gli uffici giudiziari il loro primo anno del dottorato di ricerca, della specializzazione o della pratica forense. La disposizione è chiaramente ispirata all'idea dell'"ufficio del giudice" di cui da tempo si auspica l'istituzione: il successivo comma 5 di quell'articolo, infatti, prevede che coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari «assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio».

Altra via percorribile, ma solo nei tribunali ordinari, può rinvenirsi nella circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014, adottata dal Csm con delibera plenaria del 21 luglio 2011: il paragrafo 6a prevede, infatti, la possibilità di un impiego dei giudici onorari mediante affiancamento ai giudici togati «nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti», oppure attraverso l'assegnazione di un ruolo allorché si registrino «significative vacanze nell'organico dell'ufficio».

I presidenti degli uffici giudicanti sono pure chiamati a stabilire l'ordine di priorità nella trattazione delle cause in dipendenza della loro durata, natura e valore. Il primo di quei criteri appare di facile concretizzazione: facendo riferimento ai principi elaborati nell'applicazione della legge Pinto, la quale prevede un risarcimento per le cause-lumaca, vanno posti in corsia preferenziale i fascicoli che hanno superato (o stanno per eccedere) i tre e i due anni di pendenza rispettivamente in primo e secondo grado.

Per gli altri parametri appare maggiore la discrezionalità del capo dell'ufficio. Quanto alla natura della controversia, la precedenza dovrebbe essere data innanzi tutto alle cause in materia di famiglia, di interdizione e di inabilitazione, oltre che, ovviamente, ai procedimenti cautelari e possessori.

Più labile il concetto di "valore": e c'è da chiedersi se il silenzio del legislatore, che pure avrebbe potuto determinare il limite oltre il quale la causa dovesse ritenersi meritevole di attenzione prevalente in ragione del suo quantum, possa giustificare un riferimento alle peculiarità economico-sociali delle realtà locali.

DIPARTIMENTO REGIONALE



## LE DATE

31 gennaio

Entro il 31 gennaio di ogni anno i capi degli uffici giudiziari devono redigere il programma per la gestione dei procedimenti che indica anche l'ordine delle priorità nella trattazione delle cause in corso

## LE SPESE

## CONTRIBUTO UNIFICATO: COMPLETATO IL PUZZLE

Eugenio Sacchetti

— A ruota con gli aggravati del contributo unificato disposti nel 2010 con il decreto legge 226 (il «Milleproroghe») sono giunti gli aumenti generalizzati previsti dalla manovra dello scorso luglio (decreto legge 98), che ha, tra l'altro, rivoluzionato l'intera intelaiatura del contributo unificato disegnata dall'articolo 13 del Testo unico delle spese di giustizia (Dpr 115/2002) imponendo l'obbligo di pagamento del balzello a vasti settori che finora ne erano rimasti esenti.

La manovra di luglio ha tentato di riaggiustare la normativa a nuove esigenze, con un lavoro però che si è rivelato in gran parte maldestro. Tant'è che dopo lievi modifiche introdotte dalla legge 111 di conversione, si è dovuto rimettere mano alla materia con la legge di conversione della manovra di Ferragosto (il decreto legge 138, convertito dalla legge 148) per smussare almeno le più grosse storture e tappare le falle che altrimenti avrebbero reso difficoltosa, fino a comprometterne in alcuni casi l'applicabilità, l'operatività della riforma.

A questo punto il puzzle del sistema consegnato dall'innovato articolo 13 del Testo unico sembrerebbe definitivo, benché permanga ancora qualche incertezza interpretativa su dettagli, che poi tanto dettagli non sono. Prescindendo dai ricorrenti aggravati del balzello a seconda del va-

lore e del tipo di controversia, fermiamoci alle più salienti novità.

Salta agli occhi in primo luogo l'assoggettamento all'obbligo di pagamento del contributo unificato nelle cause di lavoro e previdenziali. Per sintetizzare: ora è dovuto il contributo di 37 euro per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie (qualsiasi sia il valore). Per le cause individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego il contributo è poi dovuto *ratione valoris*, ossia con riferimento al valore della controversia, ma nella misura della metà. Ciò per le fasi di merito, perché quanto ai giudizi in Cassazione non c'è - a quel che sembra dedursi dall'ingarbugliato collage normativo - nessuno sconto o riduzione per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego: il contributo è dovuto "in toto" in relazione al valore della causa.

Imposizioni del tutto nuove, dunque, e categorie che finora ne erano rimaste esenti. A questi balzelli si potranno sottrarre soltanto coloro il cui reddito lordo sia inferiore a 31.884,48 euro. Ma, stanti i richiami alle norme sul patrocinio a spese dello Stato, sembra che al calcolo di tale "tetto" debbano concorrere anche i redditi della famiglia anagrafica, e comunque permangono incertezze circa la documentazione occorrente per far valere l'esenzione.

Oltre a numerosi ritocchi, aggravati e nuovi inserimenti del contributo unificato in materia esecutiva, fallimentare, di separazione e divorzio, va segnalata la nuova regolamentazione di questa tassa nel processo amministrativo, con specifico riferimento alle tipologie del medesimo e con attribuzione dell'importo di 600 euro per le tipologie di controversie non espressamente previste. Si elimina così il previgente riferimento al valore indeterminabile rapportato alle cause civili. In particolare, in tale settore spicca l'intervenuta precisazione



I NUMERI

37

**Primo scaglione**  
È a quota 37 euro l'importo del contributo unificato per il primo scaglione di cause, quelle di valore fino a 1.100 euro

## LE NOVITÀ SULLA GIUSTIZIA

secondo cui ai fini dell'obbligo di pagamento del contributo, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. Questione che aveva dato luogo in passato a molte discussioni e incertezze, stante la frequenza di dovere impugnare in corso di causa nuovi provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione a correzione delle manchevolezze di quello originario in discussione.

Ed è soprattutto nella nuova zona di applicazione del contributo, cioè nel processo tributario, che si sono resi indispensabili dapprima interventi interpretativi ad opera del ministero dell'Economia e poi normativi con la conversione della manovra di Ferragosto. Con la legge 148 è stato, infatti, disposto che anche in tali controversie il ricorrente debba depositare la nota d'iscrizione a ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. Il che rende più agevole il controllo da parte del funzionario addetto all'iscrizione a ruolo presso la segreteria della commissione tributaria.

Difficoltà di adattamento si sono poste a cominciare dall'individuazione del valore della lite: nella prima manovra estiva esso è stato individuato nell'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato e, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, nella somma di queste. Ma rimaneva la carenza d'indicazione per le controversie tributarie di valore indeterminabile, peraltro non infrequenti, come nelle ipotesi di accampamento e rendite catastali e di opposizione al fermo amministrativo.

A ciò ha sopperito la manovra di luglio, indicando per tali casi in 120 euro l'importo del contributo. Essa ha anche chiarito che per i negligenti e i distratti non c'è pietà neppure nel processo tributario: in caso di omessa indicazione del valore della controversia in apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, al pari che nelle cause civili, si applicherà il contributo nella misura massima, ossia, per le controversie tributarie, l'importo di 1.500 euro.

www.quotidianoquotidiano.it

## I nuovi importi della tassa d'accesso

Classi di valore	Nuovi importi (in €)	Classi di valore	Nuovi importi (in €)
<b>Procedimenti ordinari</b>			
Fino a 1.100 euro	37	Da 1.100 a 5.200 euro	42,50
Da 1.100 a 5.200 euro	85	Da 5.200 a 26.000 euro	103
Da 5.200 a 26.000 euro (e procedimenti di valore indeterminabile di competenza del giudice di pace)	206	Da 26.000 a 52.000 euro	228
Da 26.000 a 52.000 euro (e procedimenti di valore indeterminabile)	450	Da 52.000 a 260.000 euro	330
Da 52.000 a 260.000 euro	660	Da 260.000 a 520.000 euro	528
Da 260.000 a 520.000 euro	1.056	Oltre 520.000 euro	733
Oltre 520.000 euro	1.466	Procedura fallimentare	740
<b>Procedimenti esecutivi mobiliari</b>			
Fino a 2.500 euro	37	<b>Ricorsi amministrativi</b>	
Altri procedimenti esecutivi	121	Silenzio	300
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi	146	Accesso	300
Procedimenti di esecuzione immobiliare	242	Rifiuto accesso all'informazione ambientale	-
<b>Procedimenti sommari (d'ingiunzione, sfratti, cautelari, sommari di cognizione, possessori)</b>			
Fino a 1.100 euro	18,50	Cittadinanza e residenza	300
		Ottemperanza	300
		Rito abbreviato	1.500
		Affidamenti lavori, servizi e forniture	4.000
		Ricorsi ai Tar e CdS per altre materie	600
		Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	600

**ATTI INTRODUTTIVI****FAX E PEC  
FANNO  
LIEVITARE  
LA «TASSA»****Eugenio Sacchetti**

— D'ora in poi in tutti i processi, civili, amministrativi e tributari il difensore dovrà indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e il proprio numero di fax, oltre che il codice fiscale proprio e della parte rappresentata. Novità che nasce dal groviglio di disposizioni introdotte dalla manovra di luglio (Decreto legge 98), che la manovra di Ferragosto ha cercato di dipanare, rendendolo però ancora più intricato.

Per trovare il bandolo bisogna prendere le mosse dall'articolo 125 del Codice di procedura civile che, quanto al contenuto degli atti di parte (la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto), si limitava a indicare - oltre all'ufficio giudiziario, alle parti, all'oggetto, alle ragioni della domanda e alle conclusioni - l'esigenza della sottoscrizione del difensore ovvero della parte che stesse in giudizio personalmente. Successivamente è stato aggiunto l'obbligo per il difensore di indicare il codice fiscale.

Con la prima manovra estiva è stata introdotta la sanzione del pagamento della metà del contributo nel caso il difensore non indicasse il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax. E questo con riferimento all'articolo 125, primo comma, Codice di procedura civile, norma che però non prevede tale obbligo. Lacuna a cui si è rimediato con la manovra di Ferragosto: in sede di conversione del decreto legge 138 è stato aggiunto alla fine dell'articolo 125, primo comma, Codice di procedura civile, il seguente periodo: «Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indiriz-

zo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax».

Intervento analogo è stato fatto per i ricorsi in materia tributaria: l'articolo 18 del Dlgs 546/1992 è stato completato con le parole «e dell'indirizzo di posta elettronica certificata». Modifica da cui si deduce che l'omissione dell'indirizzo di Pec non determina l'inammissibilità del ricorso. Si potrebbe osservare che, mentre nel processo civile d'ora in poi devono essere indicati sia il numero di fax sia l'indirizzo Pec, per il processo tributario sembrerebbe sufficiente solo quest'ultimo. Un esame più approfondito delle due manovre estive lascia, tuttavia, intendere che vada indicato anche il numero di fax. In particolare, la manovra di Ferragosto ha aggiunto un comma all'articolo 136, Codice di procedura civile con il quale si prevede che tutte le comunicazioni alle parti siano effettuate mediante telefax o posta elettronica. E questo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione o la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Pertanto, sia gli avvocati, sia gli appartenenti ad altre categorie abilitate a difendere - per esempio, i praticanti avvocati ammessi al patrocinio e tanti altri professionisti, come commercialisti e geometri - davanti alle commissioni tributarie, dovranno darsi da fare e munirsi del telefax (strumento ormai sul viale del tramonto in molti Paesi) nonché dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Il vantaggio per l'amministrazione della giustizia, quanto a personale e spese, è del tutto evidente, ove si pensi alle infinite trafille delle notifiche (spesso mancate) dei "biglietti di cancelleria". Si è così pensato bene di dissuadere eventuali difensori renitenti alla propria "messa a norma" telematica e informatica con una sanzione, e non da poco: l'assoggettamento al pagamento della metà del contributo unificato dovuto per la controversia nella quale sia riscontrata l'omissione. Evidentemente la sanzione verrà irrogata a ciascun trasgressore, sia esso attore, convenuto, intervenuto e così via, e si aggiungerà a quanto già pagato a titolo di contributo unificato dal medesimo o da altri.

**LA NORMATIVA****Aumento del 50%**

Il comma 6-bis1 aggiunto all'articolo 13 del Testo unico delle spese di giustizia (Dpr 115/2002) stabilisce che quando il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax oppure quando la parte non indica il proprio codice fiscale, l'importo del contributo unificato sia aumentato della metà